

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

La **CALOR SYSTEM S.r.l.** (P.I.: 03256110754) in persona dell'Amministratore Unico e l.r. *p.t.* Sig. Raffaele RAMPINO, rappresentato e difeso dall'avv.prof.Ernesto Sticchi Damiani

E

il **COMUNE di TREPUSZI (LE)**, in persona del Sindaco *p.t.* rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Vantaggiato

E

l'Ing. PANTALEO PICCINNO rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Martano

PREMESSO CHE

La Calor System S.r.l. in data 8 giugno 2007 presentava al Comune di Trepuzzi istanza *ex* articolo 5 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, volta ad ottenere l'assenso allo spostamento dell'opificio gestito dalla stessa società, ubicato nel centro urbano alla via Kennedy, su area di proprietà ricadente in zona extra-urbana (località "Sgobitello-Bonavoglia"), tipizzata dal vigente strumento di pianificazione generale come "E - agricola e del tempo libero". Tale intervento comportava una deroga allo strumento urbanistico generale, in ragione dell'esigenza di allontanare la fonte delle emissioni, costituita dallo stabilimento, dal centro abitato, anche a norma dall'art. 216 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Il procedimento si concludeva con la seduta del 12 dicembre 2007 della conferenza di servizi che approvava con prescrizioni il progetto in parola, **a cui seguiva delibera consiliare n. 17 del 6 giugno 2008 di approvazione della variazione dello strumento urbanistico generale**, con passaggio dell'area interessata dal progetto da agricola a industriale.

In data 6 marzo 2013, la Calor System s.r.l. chiedeva all'Ente il rilascio del permesso di costruire.

Il 20 giugno 2013 le parti siglavano una convenzione urbanistica nella quale, dato atto del pregresso *iter* amministrativo si stabilivano tempi e modalità

per la cessazione dell'attività all'interno dell'impianto esistente e per la realizzazione del nuovo stabilimento.

Con delibera del Consiglio comunale n. 50 del 14 dicembre 2013, il Comune di Trepuzzi revocava il provvedimento del medesimo organo di indirizzo politico-amministrativo n. 17 del 6 giugno 2008, ancorando tale decisione a diverse e concorrenti ragioni *ratione temporis* ritenute suscettibili di legittimare il citato provvedimento di secondo grado.

Il TAR Lecce, con sentenza n. 2612/2015, ha accertato l'illegittimità della predetta revoca, ritenendo non utili le motivazioni che erano state apposte dall'Ente civico alla base di tale scelta

All'esito di tale pronuncia (poi confermata in sede di appello con decisione n. 4206/2018 del luglio 2018) la Calor System ha introdotto innanzi al TAR di Lecce giudizio volto al ristoro danni subiti, quantificati nella misura di euro 14.688,00 per danno emergente, € 365.000,00 per lucro cessante, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi.

Con ordinanza istruttoria n. 1580 del 26 ottobre 2018, il Collegio adito ha disposto consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare il valore venale attuale del terreno interessato dal progetto di delocalizzazione e dell'autorizzazione (*rectius* permesso a costruire), che nel frattempo era stato oggetto di contratto preliminare di compravendita stipulato in data 5 agosto 2011 tra l'Ing. Pantaleo Piccinno e la Calor System s.r.l..

Tenuto conto degli esiti della citata consulenza, all'udienza del 23 gennaio 2019 la causa è stata introitata per la decisione, poi giunta con sentenza n. 268/2019 con la quale, dato atto della sussistenza degli elementi che rendono configurabile la responsabilità in capo all'Amministrazione comunale, il Tar di Lecce ha condannato quest'ultima a procedere al risarcimento in favore della Calor System dell'importo complessivo di € 223.000,00

Avverso tale esito, il Comune di Trepuzzi ha interposto appello, con contestuale richiesta di misura cautelare monocratica, poi accolta con provvedimento presidenziale n. 3712 del 20.07.2019 e successiva ordinanza collegiale n. 06422/2019 del 23.12.2019.

In particolare, le parti concordavano di definire il contenzioso *in itinere* stabilendo in complessivi € 155.000,00 comprensiva di spese legali, l'importo del risarcimento dovuto in favore della Società.

In data 27.11.2019 è pervenuto al Comune di Trepuzzi atto di pignoramento presso terzi per conto dell'Ing Pantaleo Piccinno, assistito dall'Avv. Alessandro Martano, con il quale quest'ultimo, in ordine all'importo dovuto dal Comune di Trepuzzi alla Calor SYstem Srl, ha rivendicato la somma indicata in precetto di € 103.655,96 in ragione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, n. 2152/2019, del 09.09.2019 (n. 7396/2019 R.G.), emesso da Tribunale di Lecce.

La procedura di pignoramento presso terzi è stata iscritta al ruolo esecuzioni del Tribunale di Lecce al n. 165/2020/EC

A fronte di tali ultimi atti la Calor System Srl ha raggiunto con l'Ing. Piccinno accordo in ordine al riconoscimento economico da versare al medesimo.

Tale accordo non incide sulla somma complessiva dovuta dall'Amministrazione comunale alla citata Società, ma determina unicamente l'onere di distrarre parte della somma in favore del terzo pignorante.

Tanto premesso, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti interessate convengono e statuiscono quanto segue:

1) l'A.c. di Trepuzzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1965 c.c., dichiarandosi pronta a rinunciare definitivamente al giudizio di appello in corso di cui in premessa, agli effetti degli atti processuali già iniziati e ad ogni altra ed eventuale azione giudiziaria, dichiara di riconoscere in favore della società Calor System s.r.l. a saldo e stralcio su quanto dovuto, la somma complessiva **€ 160.376,00** (centosessantatrecentosettantasei/00), di cui € 20.376,00, al lordo di ogni accessorio e onere di legge, a titolo di competenze legali, da liquidare in favore del relativo procuratore Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani, obbligandosi al relativo pagamento;

2) da tale somma dovrà essere stralciata quella che la società Calor System srl ha concordato con il Terzo pignorante, pari a complessivi **€ 60.000,00** (euro

sessantamila/00), che l'A.c. di Trepuzzi provvederà a versare direttamente all'Ing. Pantaleo Piccinno.

3) A tale scopo, con la sottoscrizione del presente atto, il Comune di Trepuzzi, in persona del Sindaco pro tempore in carica si obbliga formalmente a versare all'Ing. Pantaleo Piccinno, sopra identificato, la somma di € **60.000,00** (euro sessantamila/00). Detto importo dovrà essere versato sul c/c bancario intestato all'Ing. Pantaleo Piccinno, Via Cesare Battisti n° 84, LECCE, Banca INTESA SAN PAOLO S.p.A., IBAN IT69F0306916099100000007422, BIC BCITITMM .

4) Con la sottoscrizione del presente atto Calor System S.r.l. autorizza il predetto pagamento diretto all'ing.Pantaleo Piccinno con conseguente liberazione del Comune nei suoi confronti e con rinunzia alla prosecuzione del giudizio in corso nonché ad ogni ulteriore pretesa ed iniziativa volta al recupero del credito di cui alla sentenza Tar Lecce n. 268/2019.

5) Con la sottoscrizione del presente atto l'ing. Pantaleo Piccinno autorizza espressamente il pagamento di quanto previsto al punto che segue, previa emissione del provvedimento del Giudice dell'Esecuzione previsto al successivo punto 9), e si impegna dall'astenersi dall'intraprendere qualsivoglia azione nei confronti di Calor System s.r.l. e del Comune di Trepuzzi sino al completo pagamento delle somme determinate nella presente transazione.

6) Pertanto alla Calor System s.r.l. verrà erogata la somma residua di € **80.000,00 (euro ottantamila/00)** che quest'ultima, ai sensi del medesimo art. 1965 c.c., dichiara di accettare con rinunzia alla prosecuzione del giudizio in corso nonché ad ogni ulteriore pretesa ed iniziativa volta al recupero del credito di cui alla sentenza Tar Lecce n. 268/2019.

7) In particolare il versamento della somma di € **80.000,00 (euro ottantamila/00)** verrà effettuato dal Comune di Trepuzzi a Calor System s.r.l. sul conto corrente di quest'ultima acceso presso Banca Sella S.p.A., filiale di Castri di Lecce, ed avente il seguente codice IBAN: IT 65 E 03268 79530 052854391810 INT.

8) L' A.c., inoltre, riconosce e si obbliga a corrispondere la somma di euro

20.376,00 (euro ventimilatrecentosettantasei/00), al lordo di ogni accessorio e onere di legge, a titolo di competenze legali in favore del Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani difensore in giudizio della medesima società.

9) Le parti dichiarano che quanto sopra pattuito verrà pagato da parte dell'A.c. secondo quanto stabilito qui di seguito, e nello specifico:

- › € 60.000,00 + € 20.376,00 entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente transazione;
- › € 80.000,00 entro il 30/09/2020.

Si precisa che ai fini del pagamento il Comune dovrà esperire le indagini presso le Agenzie fiscali, previste dalla legge.

I pagamenti di cui sopra restano altresì subordinati alla pronuncia del Giudice dell'Esecuzione di estinzione della procedura esecutiva n. 165/2020 r.g.e. in esito alla presentazione, da parte dell'ing. Pantaleo Piccino, di rinuncia agli atti della detta procedura ex art. 629 c.p.c., comma primo.

10) Le parti congiuntamente precisano che i pagamenti effettuati con le modalità sopra indicate libereranno l'A.c. da ogni obbligazione assunta nei confronti della Calor System s.r.l. e dell'ing. Pantaleo Piccinno in forza della presente transazione.

11) Con la sottoscrizione del presente atto, anche per l'ipotesi risolutiva di cui al numero successivo, la Calor System s.r.l. dichiara di rinunciare come in effetti rinuncia all'iniziativa edificatoria ed al relativo titolo di cui alla delibera consiliare n.17 del 6.6.2008

12) Le parti dichiarano, inoltre, che la presente transazione si configura come transazione non novativa ed espressamente convengono che qualora l'A.c. non dovesse adempiere al puntuale ed esatto pagamento di ciascuno dei vari acconti in favore della società creditrice Calor System s.r.l., che dovranno essere eseguiti secondo le modalità espressamente stabilite alla precedente lettera A) del punto 9), da intendersi qui interamente trascritte e riportate, la transazione potrà essere risolta di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con dichiarazione unilaterale della Calor System srl inviata con lettera a/r all'A.c. Per effetto della detta risoluzione per inadempimento si verificherà la

reviviscenza immediata del credito originario pari ad euro 223.000,00 (euro duecentotrentamila/00) così come riconosciuto dalla sentenza Tar Puglia Sez. Lecce n. 268/2019 in favore della società Calor System s.r.l., mentre le somme che fossero state già eventualmente versate alla medesima società creditrice saranno imputate come acconto sul detto originario importo del credito.

13) In presenza di tale ipotesi risolutiva il Comune rimane libero di coltivare e portare a definizione il giudizio d'appello iscritto al n. 06227/2019 Reg. Ric. e, per l'ipotesi di esito favorevole anche l'ing. Piccinno sarà tenuto alla restituzione di quanto percepito.

14) La presente transazione viene sottoscritta sin da ora da Calor System s.r.l e dall'ing. Pantaleo Piccinno ed è per gli stessi immediatamente impegnativa mentre per il Comune diviene impegnativa immediatamente dopo la deliberazione del Consiglio Comunale confermativa della volontà transattiva già espressa e con la sua (immediatamente successiva sottoscrizione) sottoscrizione da parte del soggetto a ciò preposto, salve ovviamente le condizioni nella stessa transazione espresse

Lecce,

LE PARTI